



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Daniela Pellingra           Presidente  
dr. Maria Letizia Barone      Consigliere  
dr. Tania Hmeljak            Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1361/2014 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

**da**

**Comune di Pantelleria**, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difeso dall'avvocato Saverio Lo Monaco, giusta procura in atti

**contro**

**A.C.P. – Autoservizi Comunali Pantelleria s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Montante e Giovanni Bertuglia, giusta procura in atti

Avente ad oggetto: Impugnazione di lodo arbitrale

\*\*\*

**Conclusioni:**

*Il Comune di Pantelleria ha concluso come da atto di impugnazione del lodo arbitrale.*

*L'A.C.P. ha concluso come da comparsa di risposta e costituzione.*

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto di impugnazione ex art. 829 c.p.c., notificato il 18.07.2014, il Comune di Pantelleria ha convenuto dinanzi a questa Corte

*Corte di Appello di Palermo  
Prima Sezione Civile*

Firmato Da: HMEJLJAK TANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 438feed202266b119cfaa900ea1e1a5c - Firmato Da: PELLINGRA DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 71392b90b6b70bee06849ddc02768917





di Appello la società A.C.P. – Autoservizi Comunali Pantelleria – s.r.l., chiedendo, in via rescindente, che fosse dichiarata la nullità parziale del lodo depositato in data 17.04.2014 dal Collegio arbitrale (composto dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Nunzio Pinelli e Alberto Marino), investito dall'A.C.P. s.r.l. (con atto notificato nei giorni 14/15 febbraio 2012) della controversia insorta in relazione al contratto di servizio del 20.11.2007, avente per oggetto l'affidamento alla predetta società della gestione del sistema di mobilità integrata territoriale dell'isola di Pantelleria “*composto dal servizio pubblico di trasporto urbano a mezzo bus, dal servizio di scuolabus, dal sistema di parcheggi a pagamento nell'abitato di Pantelleria e da servizi accessori e complementari*”, e, in via rescissoria, che fossero accolte le sue domande riconvenzionali e che fosse rigettata la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla predetta società in relazione alla sottrazione di alcuni automezzi da parte del Comune.

2. Nel contraddittorio con la convenuta società A.C.P. s.r.l., il procedimento è stato rimesso dinanzi al Collegio ed assunto in deliberazione all'udienza del 6.10.2021 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### **Motivi della decisione**

3. Occorre premettere che l'impugnazione del lodo arbitrale, come è noto, non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il giudice dell'impugnazione a riesaminare direttamente nel merito la decisione arbitrale, bensì ad un giudizio rivolto ad accertare dapprima se sussista o meno taluna delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c.; quindi esaurisce i suoi effetti nei limiti del c.d. *judicium rescindens* e solo se quest'ultimo si conclude con l'accertamento di una delle suddette nullità è possibile il riesame del merito (Cass. n. 1124/1992).

Va altresì rilevato che nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la Corte di Appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame





rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti (Cass. n. 28191/2020).

**4.** Ciò posto, con il primo motivo il Comune di Pantelleria impugna il lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c., sostenendo che il collegio arbitrale non avrebbe motivato in ordine alla sua condanna al risarcimento del danno di € 5.000,00 per la mancata restituzione di due autobus.

Con il secondo e terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c., e dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., per carente e omessa motivazione o omessa pronuncia circa il mancato accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal Comune e riguardanti la risoluzione del contratto per gravi inadempienze della società appaltatrice e il risarcimento dei danni.

Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c., per carenza di motivazione in ordine alle statuizioni riguardanti le spese di lite e di funzionamento della procedura arbitrale.

I predetti motivi - che per connessione possono essere esaminati congiuntamente - sono tutti inammissibili o comunque infondati.

In tema di arbitrato, infatti, il difetto di motivazione di cui all'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., è ravvisabile solo ove la motivazione o manchi del tutto o sia così carente da non far comprendere il ragionamento seguito dagli arbitri e la "ratio" della decisione (cfr. Cass. n. 7600/2001 e n. 11241/2002). In altri termini, il vizio in parola esige che vi sia un percorso argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi, in sostanza, in una "non-motivazione" (cfr. Cass. n. 12321/2018).

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può, quindi, mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno sotto il profilo del controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri, poiché le disposizioni dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. consentono l'impugnazione per difetto di motivazione solo se si tratti di radicale assen-





za di sostegno logico della pronuncia arbitrale (cfr. Cass. n. 7205/1997; Cass. n. 4881/1994, Cass. n. 2177/1993, Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 5633/1999, n. 5633; Cass. n. 7259/2004 e Cass. n. 21802/2006).

Alla luce degli esposti principi, nel caso in esame non si ravvisa né l'asserita carenza di motivazione né, a maggior ragione, alcuna omessa pronuncia sulle alcuna delle domande proposte dal Comune, avendo gli arbitri esposto in modo puntuale e analitico le ragioni della propria decisione, attraverso una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza (che attiene al merito della controversia), ha comunque analizzato tutte le domande proposte, rispondendo in modo soddisfacente alle questioni prospettate dalle parti.

In particolare, con riferimento al primo motivo, riguardante la condanna al risarcimento del danno per la mancata restituzione degli autobus, il Comune, lamentando l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione degli elementi istruttori, mira, in sostanza, a censurare la mancanza di prova del danno piuttosto che un'omessa motivazione.

E com'è ben noto, con l'impugnazione del lodo per nullità non può essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. 4397/2006).

Il danno, poi, è stato quantificato in via equitativa, avendo gli arbitri accertato l'obbiettiva impossibilità e comunque la particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare.

Secondo un principio consolidato, invero, il Giudice può fare ricorso alla liquidazione equitativa dei danni non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass. n. 9339/2019).

Il Collegio arbitrale ha proceduto, inoltre, ad un'attenta disamina delle domande riconvenzionali formulate dal Comune (pp. 19 – 23 del lodo), spiegando le ragioni della loro infondatezza, anche alla luce di un





precedente lodo arbitrale emesso tra le stesse parti in data 21.05.2011 e depositato in data 30.05.2011, ormai definitivo.

Appare del tutto evidente, pertanto, che le predette censure, così come formulate, tendono ad ottenere sostanzialmente (ed in modo inammissibile), attraverso uno strumentale rimando alle citate disposizioni di legge, una diversa ricostruzione del fatto e del percorso logico argomentativo seguiti dal collegio arbitrale.

**5.** In definitiva, l'impugnazione va respinta, dovendosi ritenere conseguentemente assorbito – in quanto riguardante la fase rescissoria - l'esame del quarto motivo, con il quale il Comune chiede la riforma delle statuizioni riguardanti le spese.

Il lodo impugnato va, quindi, confermato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono, nei confronti dell'impugnante, i presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17, L. 24/12/2012 n. 228.

#### **P.Q.M.**

La Corte, di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta dal Comune di Pantelleria nei confronti della A.C.P. – Autoservizi Comunali Pantelleria – s.r.l., con atto di citazione notificato il 18.07.2014, avverso il lodo depositato in data 17.04.2014 dal Collegio arbitrale (composto dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Nunzio Pinelli e Alberto Marino);

condanna il Comune di Pantelleria al pagamento, in favore della A.C.P. – Autoservizi Comunali Pantelleria – s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.000,00, oltre il 15% del compenso per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA;

dà atto della sussistenza, nei confronti dell'impugnante, dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.





Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 14 gennaio 2022.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Daniela Pellingra e dal consigliere relatore dr. Tania Hmeljak.

Arbitrato in Italia

